



Alla c.a. Galvair Srl

e p.c. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
Dipartimento ARPAT di Firenze

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito a progetto di modifica agli impianti dell'installazione della Società Galvair S.r.l., ubicata nel comune di Barberino di Mugello (FI). Nota di risposta.

Con nota del 05/03/2024 (prot. n.0151886), la società Galvair S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente se le modifiche previste all'installazione in oggetto siano o meno sostanziali ai fini della valutazione di impatto ambientale, allegando la relativa documentazione costituita da Relazione tecnica e elaborati grafici.

Nell'esistente installazione, ubicata in Via Edison n. 10 nel Comune di Barberino di Mugello (FI), è effettuata l'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi fisico-chimici ed elettro-chimici; in particolare tali lavorazioni vengono svolte su manufatti semilavorati conferiti dai clienti operanti nei seguenti settori:

- industria meccanica;
- industria aerospaziale.

L'installazione in oggetto è autorizzata, relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 con Atto Unico SUAP n. 26/2015, rilasciato a seguito di D.D. della Città Metropolitana di Firenze n. 845 del 03/03/2015, recante la Autorizzazione Integrata Ambientale, da ultimo aggiornata con decreto regionale n. 16000 del 17/09/2021.

Relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'installazione è stata esclusa dalla procedura di VIA con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n.2000 del 20/05/2014; successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 126 del 08/01/2021 della Regione Toscana, è stata disposta l'esclusione da VIA del progetto di modifica sostanziale della installazione.

In seguito il proponente ha trasmesso alcune richieste di modifica (ai sensi dell'art. 58 L.R. 10/2010) considerate dal Settore scrivente non sostanziali ai fini VIA concernenti:

- variazioni apportate alle linee di processo (parere del Settore scrivente n.0304337 del 01/08/2022);
- modifiche alle emissioni in atmosfera esistenti e alla gestione rifiuti (n.0542708 del 29/11/2023).

Relativamente alle richieste oggetto del presente parere, il proponente evidenzia che, per sopravvenute esigenze produttive, alcune modifiche richieste non sono state ancora realizzate in ragione della volontà di ridurre, ed alla fine eliminare, l'utilizzo del Cromo VI nei processi. Pertanto ritiene necessario procedere ad effettuare una modifica all'attuale assetto della installazione.

Nella Relazione tecnica trasmessa per la presente richiesta, il proponente ha elencato le modifiche che sono state oggetto del parere n.0542708 del 29/11/2023 (modifiche alla Cabina FPI sia dell'Edificio 6 che dell'Impianto 47 dell'Edificio 1 per inserimento operazione di sgrassaggio dei pezzi con metiletilchetone - MEK e piccole quantità di acqueragia; ripristino di un'area di stoccaggio dei rifiuti solidi; aggiornamento dei dati caratteristici delle emissioni E13 e E15 per portate/sezione e degli impianti termici civili presenti, a seguito della dismissione di alcuni aerotermini; rivalutazione della periodicità del campionamento degli inquinanti per alcune emissioni in atmosfera; variazioni al quadro riassuntivo delle emissioni e al piano di monitoraggio).



Relativamente alle modifiche, oggetto del presente parere, esse comporteranno ulteriori variazioni al Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE), per inserimento di due nuove emissioni E23 e E24, e al piano di monitoraggio. In sintesi è previsto quanto segue:

- l'eliminazione del setto centrale della vasca torcia n. 3 (dell'“Impianto componenti grandi dimensioni” nel nuovo edificio) per destinarla ad uso esclusivo del trattamento di ossidazione solfo-tartarica, mentre il trattamento di sigillatura (attualmente svolto in promiscuo nella suddetta vasca) verrà svolto in una nuova vasca (di nuova realizzazione con analoghe caratteristiche costruttive) collocata all'interno di un box aspirato, che verrà aperto per il solo carico del pezzo da trattare; l'aspirazione verrà convogliata all'emissione E16, senza variare le caratteristiche di tale emissione né in termini di portata (autorizzata con inverter), né in termini di inquinanti, in quanto i processi non subiranno variazioni;
- l'aggiornamento della linea precedentemente denominata “Trattamenti OAS-OAD-SURTEC” (nel nuovo edificio) in quanto sono stati eliminati i bagni contenenti Cromo VI in favore di soluzioni meno impattanti. La linea è stata rinominata “Trattamento di conversione Socosurf e ossidazione solfo-tartarica (TSA)”; le captazioni poste sulle vasche sono state convogliate alle emissioni E13 (acida) ed E15 (basica), senza la necessità di variare gli inquinanti già autorizzati;
- l'eliminazione dal layout del nuovo edificio delle linee delle quali non è più prevista la realizzazione e precisamente “Preparazione”, “Sigillatura” e “Alodine”;
- una modifica di scarso rilievo sulle linee 19.0, 19.5 e 19.6, poste nell'edificio 1, e sulla linea 63, posta nell'edificio 4, che non comporteranno variazioni al QRE;
- l'installazione di un forno di asciugatura dei pezzi lavati e/o verniciati, il cui sfiato verrà convogliato nell'emissione E14 (Cabina di verniciatura), ma non comporterà variazioni al QRE;
- la predisposizione di due nuove emissioni (denominate E23 e E24), provenienti da una pallinatrice e da una sabbiatrice, che saranno inserite nel QRE e nel piano di monitoraggio.

Quindi:

- l'attività di sgrassaggio dei pezzi metallici, svolta in due postazioni aggiuntive (Cabina FPI, sia dell'Edificio 6 che dell'Impianto 47 dell'Edificio 1), non comporterà un aumento dei consumi di metiltilchetone (MEK) dal momento che tale variazione è finalizzata ad una ottimizzazione logistica nella successione dei trattamenti;
- i quantitativi di acquaragia previsti sono molto limitati (circa 160 kg/anno), pertanto non ci saranno variazioni nell'inquadramento dell'attività ai fini della soglia di consumo complessivo di solventi;
- il volume delle vasche di trattamento subirà un incremento inferiore a 30 m³;
- le modifiche alle dimensioni e contenuto delle vasche non determinano un aggravio di rischio rispetto al D.Lgs. 105/2015 (cd “SEVESO III”).

Il proponente ha riportato il Quadro Riassuntivo delle emissioni (QRE), aggiornato ed ha condotto una analisi dei possibili impatti legati alle variazioni richieste:

- relativamente alla componente “Emissioni in atmosfera” le modifiche si riferiscono alle sole due emissioni E7 e E17, per le quali non sono previste variazioni né tra le emissioni considerate significative né tra le sostanze valutate come significative. Con riferimento a quanto previsto dal PRQA, per ciascun nuovo parametro chimico dei due camini interessati dalla modifica il proponente ha operato una valutazione della necessità di ottimizzazione dell'altezza dei camini; non ha ritenuto necessario procedere allo studio sulle ricadute al suolo delle emissioni inquinanti.

L'attività dell'installazione non produce scarichi idrici e la modifica in progetto non ne comporterà l'attivazione. È presente uno scarico (non modificato), legato al piano di messa in sicurezza operativa della falda, autorizzato con atto del Comune di Barberino di Mugello n.406 del 07/07/2020.



Relativamente alla produzione di rifiuti, la capacità produttiva rimarrà inalterata, in quanto la modifica proposta incide solo sulla dislocazione degli stoccaggi e non sui quantitativi.

Con riferimento al rumore, la compatibilità acustica dell'attività in progetto non varia rispetto a quanto autorizzato, dal momento che non sono previsti nuovi impianti.

Relativamente alla componente ambientale suolo e sottosuolo, la modifica proposta, mantenendo inalterate le caratteristiche produttive, non avrà effetti aggiuntivi.

Per quanto attiene al consumo di risorse (energia acqua e materie prime), la modifica proposta manterrà invariati i consumi attuali.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- visti i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la modifica in esame comporta il potenziamento della installazione e la variazione delle caratteristiche e del funzionamento, ma non è prevedibile un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto autorizzato; inoltre:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto al progetto autorizzato;
- non determina cambiamenti significativi di tecnologia;
- non determina ampliamenti del sito produttivo;

pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente, già oggetto di due procedimenti in materia di VIA.

Si ricorda al proponente:

il rispetto delle pertinenti prescrizioni dei due provvedimenti di verifica;
di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, con le previste modifiche;
di aggiornare i documenti di prevenzione incendi, fatto salvo quanto indicherà il Comando dei Vigili del Fuoco;
di provvedere all'autocontrollo delle emissioni in atmosfera variate con il progetto di modifica in esame.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Barbara Menichetti tel. 055 – 4383644 mail barbara.menichetti@regione.toscana.it ;

Lorenzo Galeotti tel. 055 4384384 – mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

BMLG